

CAPITOLATO GENERALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI INDETTE DALL'A.R.P.A. UMBRIA

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A.R.P.A. N.55/2001 E
MODIFICATO CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE A.R.P.A. N.558/2002

Art. 1 - Norme generali

Gli appalti di forniture e servizi all'A.R.P.A. dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nonché nei Capitolati speciali, ove esistenti. In tal caso l'aggiudicatario dell'appalto sarà obbligato all'osservanza delle condizioni speciali (derivanti dalla specificità della fornitura o del servizio) e dalle rimanenti condizioni generali non modificate.

La sottoscrizione del o dei Capitolati o anche solo la presentazione dell'offerta, implica per l'offerente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione.

I prezzi d'offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto e di ogni spesa riguardante confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna, esclusa l'Iva.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto per il solo motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata (ex articolo 16, ultimo comma, del R.D. 2440/1923).

Art. 2 - Depositi cauzionali

I singoli bandi di gara o gli inviti a presentare offerta possono stabilire l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 65, n. 8, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a garanzia della stipulazione del contratto.

L'ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al 2% dell'importo presunto dell'appalto. La cauzione provvisoria sarà restituita, ai concorrenti non aggiudicatari, non appena avvenuta l'aggiudicazione.

L'aggiudicatario della fornitura o del servizio dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della Legge n. 348 del 1982. L'ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari ad almeno il 5% dell'importo dell'appalto aggiudicato.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione committente incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.

La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario. In caso di contratto pluriennale, l'Amministrazione potrà disporre la restituzione di parte della cauzione definitiva, in relazione alla quota/anno di contratto già eseguita, limitando così progressivamente la cauzione alla residua parte di contratto da eseguire.

Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.

Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva, salva espressa indicazione in tal senso nel bando di gara, nel Capitolato speciale o nella lettera d'invito, in relazione al valore dell'appalto, ovvero nel caso di Impresa di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 3 - Cessione del contratto e subappalto

L'aggiudicatario dell'appalto non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso scritto dell'Amministrazione.

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria. Copia del contratto di subappalto deve essere consegnata all'Amministrazione.

Art. 4 - Esecuzione del contratto

L'aggiudicatario dell'appalto deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto, nel bando di gara, nella lettera d'invito o nel Capitolato speciale.

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto della fornitura non seguito da una tempestiva sostituzione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvederne altre, in relazione alle sue esigenze, a totale carico del fornitore, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Il programma di consegne dei beni o di esecuzione del servizio, deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Amministrazione diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo in ciò gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni o per l'esecuzione del servizio.

Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per l'inadempimento degli obblighi previsti in contratto a carico dell'Amministrazione, e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all'emissione delle fatture, ed è tenuto a effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l'Amministrazione.

Le bolle di consegna dei beni, in unica soluzione o ripartite, in relazione al tipo di contratto, dovranno essere viste dagli Uffici dell'Amministrazione. L'apposizione del visto non preclude per l'Amministrazione il diritto ad eventuali e ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

Art. 5 - Entità del contratto

Salva diversa ed espressa disciplina prevista dai Capitolati Speciali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che l'appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta.

Le maggiori quantità richieste dovranno essere fornite o eseguite, alle medesime condizioni contrattuali.

Al di là dei limiti suddetti, l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923.

Art. 6 - Collaudo

Le forniture di beni e attrezzature devono essere accettate o collaudate da personale dell'Amministrazione tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dall'Amministrazione in relazione allo specifico contratto.

L'accettazione dei beni o il collaudo delle attrezzature devono accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti nel contratto o nel capitolato speciale.

L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.

In caso di beni soggetti a collaudo, l'operazione di collaudo deve avvenire entro giorni quindici dalla consegna del bene e alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.

Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.

L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa.

Art. 7 - Modalità di pagamento

L'aggiudicatario dell'appalto presenterà, entro i termini stabiliti nel contratto, le fatture per la liquidazione. La liquidazione avverrà entro sessanta giorni dalla data della presentazione della fattura, a condizione che la fornitura o il servizio siano stati riconosciuti regolari.

Art. 8 - Penalità

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi similari.

L'importo massimo della penale per ritardi nella consegna dei beni o nell'esecuzione del servizio sarà pari al 0,5% del valore complessivo dell'appalto.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 9 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'aggiudicatario o del personale da esso dipendente.

L'aggiudicatario deve garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea e indenne da azioni e pretese al riguardo.

Art. 10. - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di morte dell'aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 11 - Garanzie

L'aggiudicatario garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi dodici dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario.

Se l'aggiudicatario non provvede nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la stessa Amministrazione, addebitando le spese all'aggiudicatario.

Art. 12 - Giurisdizione ordinaria

Tutte le controversie che possano eventualmente sorgere in ordine al presente atto saranno devolute al Foro di Perugia, in via esclusiva, con espresso divieto di ricorso ad arbitri.